

vinciale amministrativa ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

“ La Giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere o cancellare d'ufficio coloro per i quali gli risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere iscritti o che li hanno perduti. ”

Su questo articolo si è iscritto l'onorevole Vacchelli.

Ha facoltà di parlare.

**Vacchelli.** La procedura proposta per la formazione delle liste elettorali amministrative è identica a quella che regola la formazione delle liste elettorali politiche; con una differenza, ma molto importante.

Quando arrivano alla Giunta provinciale le liste elettorali politiche, essa soltanto ha facoltà di pronunciare e risolvere sui reclami che sono stati presentati contro le deliberazioni dei Consigli comunali; invece, per le liste comunali amministrative, la Giunta provinciale, oltre alla facoltà di pronunciare sui reclami, avrebbe potere di aggiungere nelle liste tutti quegli elettori che credesse aver diritto di essere iscritti. Questa gravissima disposizione renderebbe pressochè inutile tutta la precedente procedura e toglie all'elettore ogni garanzia (almeno nella procedura amministrativa) perchè non può più far valere le sue ragioni contro gli apprezzamenti della Giunta, se non presentandosi alla Corte d'appello e mediante una complicata procedura provare che realmente ha diritto di essere iscritto, o che è ingiusta una data iscrizione.

In conclusione, chi farebbe le liste sarebbe la Giunta provinciale amministrativa, e così si continuerebbe in quel difetto che già venne riscontrato in alcune provincie, con la precedente legislazione, nella deputazione provinciale che aveva le medesime facoltà.

Per ciò vorrei pregare la Commissione di non insistere in questa sua proposta, e desidererei in ogni caso che si votasse l'articolo per divisione. Ma dalle parole del relatore parmi poter dedurre che sia disposto ad accettare la mia proposta.

**Presidente.** L'onorevole Di Sant'Onofrio propone su quest'articolo il seguente emendamento:

“ Sostituire alla Giunta provinciale amministrativa la Commissione istituita dall'articolo 32 della legge elettorale politica per tutto ciò che si riferisce alle liste elettorali. ”

Ha facoltà di parlare.

**Di Sant'Onofrio.** Siccome l'onorevole Della Rocca

ha presentato un emendamento quasi identico al mio, lascio il compito di sostenerlo a lui, che è molto più autorevole di me e forse potrà persuadere meglio di me l'onorevole Commissione sulla opportunità delle nostre proposte.

**Presidente.** L'onorevole Della Rocca ha presentato un emendamento conforme a quello dell'onorevole Di Sant'Onofrio.

Dice così:

“ Art. 12. L'esame e la revisione della lista amministrativa sarà demandato alla medesima Commissione che rivede le liste politiche. ”

Ha facoltà di svolgerlo.

**Della Rocca.** Ringrazio l'amico della sua benevolenza, ma non partecipo alla sua speranza. Temo che la Commissione terrà in niun conto la proposta sua e mia quantunque essa sia evidentissima; poichè deferisce ad una Commissione, che già fece buona prova, l'approvazione delle liste amministrative, che d'ora innanzi saranno un duplicato delle politiche.

La Giunta ed il Consiglio comunale rivedono le une e le altre liste, è chiaro che la medesima Commissione d'appello dovrebbe funzionare per entrambe. Siccome, però, io sono uomo pratico e non voglio fare accademie, desiderando che questa discussione proceda rapidamente; così, prima di esporre tutte le ragioni della mia proposta, vorrei sapere se la Giunta intenda di prendere in considerazione la proposta medesima.

**Presidente.** L'onorevole Ercole propone di *sostituire alle parole:* notificato giudiziariamente, *quelle:* intimato a domicilio per mezzo di un inserviente comunale,

Ha facoltà di parlare.

**Ercole.** Nella legge comunale attuale, all'articolo 32 è detto:

“ L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione, ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune. ”

Ed è questo che io voglio. Nei paesi rurali, la notificazione giudiziaria si rende difficile e troppo costosa. D'altronde agli articoli 185 e 186 del decreto-legge sull'ordinamento giudiziario, noi troviamo che i pretori possono autorizzare gli inservienti della comunità ad eseguire, anche fuori del loro mandamento, la citazione verbale, portata dal Codice di procedura civile anche per i conciliatori. Ora a me pareva che, per risparmiare la spesa agli elettori, si potesse incaricare gli inservienti comunali di fare queste intimazioni. Siccome la legge, quando parla di intima-